

ALCOL E LAVORO: ASPETTI NORMATIVI

Udine, 01.03.2017

dott. ssa Claudia ZULIANI

Medico del Lavoro

Direttore S.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Via Chiusaforte 2, 33100 UDINE

Effetti dell'assunzione di alcolici da parte di lavoratori:

- danno d'organo derivante dalle interazioni con sostanze presenti in ambiente di lavoro
- aumento del rischio infortunistico

STIMA DELLA QUOTA DI INFORTUNI SUL LAVORO ALCOL-CORRELATI

L' **ILO - Organizzazione Internazionale Lavoro** stima che il 10-12% dei lavoratori adulti beve a livelli pericolosi per sè e per gli altri e il **10-20%** degli infortuni sul lavoro sono alcol-attribuibili.

Le stime dell'**OMS** riportano valori tra il **10-30%**

Una review della **Rand Corporation - Center For Health And Safety in Workplace** (Ramchand et al., 2009) evidenzia alcune difficoltà di rilevazione del problema e riporta percentuali di incidenti sul lavoro alcolcorrelati che variano tra il **15–20%**.

Considerando che in Italia nel 2012 sono stati denunciati all'INAIL circa 657.000 infortuni (in calo rispetto agli anni precedenti), si può ipotizzare che, di essi, tra 98.550 e 131.400 ***hanno avuto cause alcolcorrelate***

Negli ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi, affrontando gli **aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali** scorretti, tra i quali l'assunzione di alcolici.

Per valutare e prevenire tali rischi è necessario indurre nei lavoratori un comportamento consapevole che si riflette anche sulla coscienza dei rischi lavorativi.

Tutto ciò significa lavorare sugli **stili di vita** e sulla **cultura** dell'organizzazione e della comunità.

Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol

divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (art. 15)

Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni”

Individuazione delle attività lavorative di cui all'art. 15 della Legge 125/2001

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 - c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”

Valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Deliberazione della Giunta Regionale del 07.05.2009 n. 1020
Approvazione del documento “Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all’assunzione di alcolici.

Legge 30 marzo 2001, n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Art. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Effettuazione dei controlli alcolimetrici

I controlli alcolimetrici possono essere fatti in ogni momento, nel caso vi sia necessità o ciò sia ritenuto opportuno dal medico competente. I controlli alcolimetrici effettuati dopo 3 - 4 ore l'inizio del turno lavorativo o verso la fine dello stesso sono di fatto correlati ad un'assunzione di alcol dopo l'inizio del lavoro.

I controlli effettuati all'entrata al lavoro riflettono ovviamente un'assunzione al di fuori dall'attività lavorativa.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di **riabilitazione** presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, **si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope**, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

DPR 309/1990 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti

comma 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai **programmi terapeutici e di riabilitazione** presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, **se assunti a tempo indeterminato** hanno diritto alla **conservazione del posto di lavoro** per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, **per un periodo non superiore a tre anni.**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano**

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Repertorio Atti n. 2540 del 16 marzo 2006

G.U. n° 75 del 30.3.2006

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);**
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);**
- c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);**
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);**
- e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);**
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);**
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);**

- 2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);**
- 3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;**
- 4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;**

- 5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;**
- 6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
- 7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;**

8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;**
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;**
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;**
- d) personale navigante delle acque interne;**

- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;**
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;**
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;**

- h) responsabili dei fari;**
- i) piloti d'aeromobile;**
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;**
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;**
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;**
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;**
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;**

- 9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;**
- 10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;**
- 11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;**
- 12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;**
- 13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;**
- 14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.**

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81
c.d. Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 15 - Misure generali di tutela

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in base al progresso tecnico;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- n-o-p) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; per dirigenti e i preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (art. 18)

c) nell'affidare compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**

f) **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché **delle disposizioni aziendali** in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

...

l) adempiere agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento** di cui agli articoli 36 e 37;

...

- **valutare**, nell'ambito delle **lavorazioni** presenti in azienda, oltre che quelle a rischio anche quelle potenzialmente **non a rischio** (se presenti), al fine di collocarvi utilmente i lavoratori che risultassero portatori di problemi alcol correlati
- individuare le **figure del Sistema di Gestione e Sicurezza del Lavoro** (SGSL), formate, referenti per il problema, definendo gli strumenti della loro specifica attività e la tracciabilità delle loro azioni

- disporre la proibizione in azienda dell'assunzione, somministrazione, distribuzione e vendita di alcolici
- nota formale ai lavoratori affinché non assumano alcolici neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo
- ribadire in tale nota/documento che il medico competente ha facoltà di effettuare controlli alcolimetrici e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un allontanamento dalla mansione a rischio

Scordarsi quanto conservato del DPR 303/1956

Allegato IV

Requisiti dei luoghi di lavoro

...

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.

~~1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.~~

Articolo 19

Obblighi del preposto

Il preposto secondo le sue attribuzioni e competenze deve:

- a) **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti

Obblighi dei lavoratori

L'obbligo per i lavoratori di sottoporsi al controllo alcolimetrico non deriva solo dalla L. 125/2001

D.Lgs. 81/2008 art. 20, comma 2 lett. b) e i)

I lavoratori devono in particolare:

- **Osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale
- **Sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal presente decreto o comunque disposti dal medico competente

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente (MC):
...
4. Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal MC. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla **verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza** e di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Controlli effettuati durante:

1. Visita medica preventiva
2. Visita medica periodica
3. Visita medica al cambio mansione
4. Visita medica preventiva in fase preassuntiva
5. Visita medica precedente la ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi

Articolo 42: Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Ovviamente queste mansioni, ex art. 18, c. 1 lett. C, devono essere compatibili con lo stato di salute del lavoratore.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 07.05.2009 N. 1020**

Approvazione del documento “Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all’assunzione di alcolici.

Previste 4 azioni:

Deliberazione della Giunta Regionale del 07.05.2009 n. 1020

1) Informazione e formazione

A carattere permanente

Formazione: 1) obbligatoria per le mansioni a rischio

2) attuata anche per altre mansioni se dal DVR emerge la presenza del rischio

3) documentabile nel tempo

Deliberazione della Giunta Regionale del 07.05.2009 n. 1020

2) Valutazione dei rischi

- l'esame degli aspetti correlati all'assunzione di alcolici deve comprendere tutte le mansioni-lavorazioni effettuate nell'azienda, pur avendo come riferimento quelle presenti nell'elenco dell'accordo Stato-Regioni.
- predisporre metodi e strumenti per l'identificazione precoce della popolazione a rischio
- eliminazione degli alcolici nell'ambiente di lavoro
- promozione di una cultura focalizzata a corretti stili di vita

Deliberazione della Giunta Regionale del 07.05.2009 n. 1020

3) Definizione di una rete di referenti istituzionali

Le Aziende sanitarie devono impegnarsi a promuovere la creazione di una rete sanitaria territoriale (equipe interdisciplinare) per favorire un percorso di prevenzione, cura, riabilitazione (medico competente, medico di medicina generale, Servizio di Alcologia, Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro, Volontariato) che potrà essere attività sulla base di procedure definite.

Tale rete dovrà interfacciarsi con le figure istituzionali presenti nel mondo del lavoro (d.d.l., dirigenti, preposti, organismi paritetici ecc) e viene auspicata la sottoscrizione di specifici accordi in materia

Deliberazione della Giunta Regionale del 07.05.2009 n. 1020

4) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Si possono distinguere due aspetti fondamentali:

- a) Quello mirato ai controlli sanitari preventivi e periodici per i lavoratori addetti alle mansioni a rischio
- b) Quello finalizzato ad affrontare specifiche situazioni di bere a rischio/problematico e alcol dipendenza del singolo lavoratore

Deliberazione della Giunta Regionale del 07.05.2009 n. 1020

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Riduzione delle situazioni di “bere a rischio”:

- 1) protocolli sanitari possibilmente concordati con i lavoratori ed i loro rappresentanti.
- 2) I lavoratori non possono rifiutare il controllo alcolimetrico predisposto dal m.c. o dal medico dello SPSAL.

Deliberazione della Giunta Regionale del 07.05.2009 n. 1020

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori

2) Fenomeni di etilismo acuto o di alcol dipendenza:

Il d.d.l. o il dirigente o il preposto possono richiedere l'intervento immediato del medico competente seguendo dei criteri valutativi definiti e noti ai lavoratori ed ai loro rappresentanti. Si dovrà applicare una procedura atta a tutelare la sicurezza negli ambienti di lavoro e la dignità del lavoratore.

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Coinvolgimento del MC che attiva un colloquio con il lavoratore ed eventuale valutazione alcolimetrica (solo nei casi previsti dall'art. 15 della L.125/01).

Il MC comunque attiva la rete dei referenti (MMG, Alcologia, SPSAL, etc.) per favorire il percorso di cura.

Laddove non sia previsto il medico Competente tale azione dovrebbe essere svolta dal MMG e/o dallo SPSAL

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Il lavoratore che rifiuta di sottoporsi all'esame alcoli-metrico **compie un reato** (art. 20, c. 2 lett. i del D.Lgs. 81/08). Può essere comunque **allontanato dalla mansione a rischio per principio di precauzione**.

I soggetti che hanno facoltà di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio sono il **datore di lavoro** e il **dirigente**

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi all'esame alcoi-metrico in presenza di evidenti segni di abuso alcolico e non intende aderire ad un percorso di riabilitazione è possibile la richiesta della valutazione ex art. 5 della L.300/70

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Quindi se il medico competente ritiene il lavoratore in condizioni di non poter essere adibito al lavoro a rischio deve informare il datore di lavoro od il dirigente incaricato al fine di allontanare il lavoratore dalla mansione e dovrebbe **attivare la “rete”, cioè l'equipe interdisciplinare** al fine di garantire, con o senza il passaggio attraverso un giudizio d'idoneità, la **“presa in carico” terapeutica e riabilitativa**

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Nel tempo che intercorre fra il sospetto di una condizione di abuso alcolico e la presa in carico del lavoratore, lo stesso deve essere **adibito a mansioni che non comportano rischi aggiuntivi derivanti dal proprio stato di salute, individuate in collaborazione con il datore di lavoro ed il S.P.P. aziendale.**

In assenza di tale tipo di mansioni il lavoratore può essere sospeso dal lavoro.

PREVENZIONE INFORTUNI

**È VIETATO INTRODURRE E USARE
BEVANDE ALCOOLICHE
NEI LUOGHI DI LAVORO**

alcohol + lavoro = infortunio

D.P.R. n. 547 - 27.4.1955



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**